*Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il **n. 3** di*

info azienda – Febbraio 2026

LE ULTIME NOVITÀ

Trasparenza retributiva e parità salariale Comunicato stampa CdM n. 159 del 5 febbraio 2026	È stato approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di **attuazione** della **direttiva (UE) n. 2023/970**, per rafforzare l'applicazione del principio di **parità di retribuzione tra uomini e donne** per uno **stesso lavoro** o per un **lavoro di pari valore** attraverso la **trasparenza retributiva**. Viene valorizzato il **ruolo** della **contrattazione collettiva** quale riferimento unitario per classificazione di mansioni e di trattamenti economici.
Indicazioni per la nuova disciplina del Fondo di Tesoreria Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026	L'INPS ha pubblicato le prime indicazioni amministrative e operative relative alle **modifiche** alla **disciplina** del **Fondo di Tesoreria** previste dalla **Legge di Bilancio 2026**. Si ricorda che l'obbligo riguarda solo le aziende in possesso dei **requisiti dimensionali** richiesti, sulla base della **media annuale** dei lavoratori in forza nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) precedente rispetto all'anno del periodo di paga considerato, e solo per i dipendenti che abbiano **scelto** di mantenere il **TFR** ex art. 2120 c.c.
Colf e badanti (lavoro domestico): contribuzione per l'anno 2026 Circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026	L'INPS ha comunicato l'importo dei **contributi** dovuti per l'anno **2026** per i **lavoratori domestici**. Preme evidenziare che, rispetto all'anno scorso, per l'anno 2026 sono state **modificate** sia le **fasce di retribuzione** che l'importo dei **contributi orari**.
Gestione Separata: aliquote contributive per il 2026 Circolare INPS n. 8 del 3 febbraio 2026	Rese note le **aliquote contributive** da applicare, a partire dal **1° gennaio 2026**, ai soggetti iscritti alla **Gestione Separata**. Inoltre, l'INPS ha comunicato gli aggiornamenti del **valore minimale e** del valore **massimale** del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2026 da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Comunicati i minimali per il 2026	È stato comunicato il limite di **retribuzione giornaliera** per l'anno **2026**, aggiornando inoltre gli altri **valori** necessari per il calcolo di tutte le **contribuzioni** dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Il **minimale** di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, relativo all'anno 2026 risulta essere pari a **58,13 euro**; conseguentemente

Circolare INPS n. 6 del 30 gennaio 2026	il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale è pari a 8,72 euro.
Detassazione maggiorazioni, indennità e aumenti retributivi Agenzia delle Entrate, Risoluzioni nn. 2 e 3 del 29 gennaio 2026	Ai fini del versamento nel **Modello F24**, da parte dei sostituti d'imposta, sono stati istituiti i **codici tributo**: • 1076, 1610, 1929, 1933 e 1311 relativi all'imposta sostitutiva sulle **maggiorazioni** e **indennità** per **lavoro notturno**, per lavoro prestato nei giorni **festivi**, nonché per **indennità di turno** corrisposte ai lavoratori dipendenti del settore privato; • 1075, 1609, 1926, 1927 e 1310 relativi all'imposta sostitutiva sugli **incrementi retributivi** corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2026.

COMMENTI

AL VIA IL "BONUS ZES" PER L'ASSUNZIONE DI OVER 35 NEL MEZZOGIORNO

Il Decreto Coesione ha introdotto un nuovo **esonero contribuivo** al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (c.d. "**Bonus ZES**").
Al fine di rendere pienamente operativo il "Bonus ZES", l'INPS ha pubblicato la **Circolare 3 febbraio 2026, n. 10**, con la quale riepiloga le caratteristiche del nuovo esonero contributivo e fornisce indicazioni sui relativi adempimenti previdenziali. La fruizione dell'esonero è infatti subordinata al possesso di determinati requisiti sia da parte del datore di lavoro che del lavoratore, di seguito illustrati.

Datori di lavoro interessati
Il "Bonus ZES" spetta ai **datori di lavoro privati**, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, **compresi** i datori di lavoro del **settore agricolo**. Sono esclusi dal beneficio i datori di lavoro domestico e la Pubblica Amministrazione.
L'esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro privati che hanno assunto lavoratori presso una **sede o unità produttiva** ubicata in una delle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (**Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna** e, **dal 20 novembre 2025**, **Marche** e **Umbria**). La prestazione lavorativa deve essere **effettivamente esercitata** in una delle predette regioni, a prescindere dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Per **sede** di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori, ossia il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa dei dipendenti.
Per **unità produttiva** si intende, invece, lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi.

Qualora la **sede di lavoro** venga **spostata** al di fuori di una delle regioni della ZES, l'agevolazione non spetta a partire dal periodo di paga successivo a quello del trasferimento.
Qualora il datore di lavoro sia titolare di una matricola il cui indirizzo è coincidente con la sede legale in regioni non oggetto di agevolazione ma abbia una o più unità operative ubicate nella ZES, l'INPS verifica ex post la sussistenza del requisito geografico tramite la consultazione delle informazioni presenti nelle comunicazioni obbligatorie relative alla sede di lavoro; pertanto, in tal caso il datore di lavoro non deve richiedere alcun codice di autorizzazione.
Possono beneficiare dell'esonero contributivo solamente i datori di lavoro che, **nel mese di assunzione a tempo indeterminato**, occupavano **fino a 10 dipendenti** (al netto del numero dei lavoratori da assumere per i quali si intende beneficiare dell'esonero in esame). Il predetto requisito dimensionale (massimo 10 dipendenti) deve sussistere soltanto nel mese in cui si è proceduto all'assunzione incentivabile. Le successive variazioni di personale (sia in aumento che in diminuzione) non impattano sulla spettanza del beneficio.

Lavoratori interessati Il "Bonus ZES" spetta per le **assunzioni a tempo indeterminato**, effettuate **dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025**, di **personale non dirigenziale** che,

- alla data di assunzione a tempo indeterminato abbia un'**età uguale o maggiore a 35 anni**;
- alla data della prima assunzione incentivata risulti **disoccupato da almeno 24 mesi**.

L'esonero spetta anche con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata, siano stati occupati a tempo indeterminato presso un diverso (precedente) datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero in esame. In tal caso, il "nuovo" datore di lavoro ha diritto a subentrare nella fruizione dell'esonero per gli importi residui spettanti.
È possibile beneficiare dell'esonero (per la parte residua) anche qualora il nuovo rapporto agevolato sia stato instaurato con il **medesimo datore di lavoro** che aveva effettuato la prima assunzione incentivata, beneficiando parzialmente, in relazione alla stessa, del "Bonus ZES", a condizione che il primo rapporto sia cessato anticipatamente per **dimissioni** del lavoratore o per licenziamento effettuato **oltre i 6 mesi** successivi all'assunzione incentivata.
Nel caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro e di successiva **riassunzione da parte dello stesso o di altro datore di lavoro**, è possibile beneficiare dell'esonero (per la parte residua) **solo se** anche il successivo rapporto risulti instaurato nel periodo **1° settembre 2024 – 31 dicembre 2025**.

Rapporti di lavoro incentivabili L'esonero contributivo **non spetta**:

- in caso di **trasformazione** a tempo indeterminato di contratti a termine già in essere;

- in relazione alle assunzioni con contratto di **apprendistato**, di lavoro **intermittente** (ancorché stipulato a tempo indeterminato) e, come già anticipato, di lavoro **domestico**.

L'esonero **spetta**, invece, in relazione:

- alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato **part-time**;
- ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una **cooperativa di lavoro**;
- alle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di **somministrazione**, ancorché la somministrazione sia resa verso l'utilizzatore nella forma a tempo determinato. In caso di somministrazione di lavoro, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dell'esonero coincide con il luogo di effettivo svolgimento dell'attività lavorativa (**sede di lavoro** dell'**utilizzatore**) e il **limite dimensionale** (massimo 10 dipendenti nel mese di assunzione) deve essere riferito all'utilizzatore.

Misura e durata

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche ed i limiti di spesa appositamente stanziati, l'incentivo:

- consiste nell'**esonero** dal versamento del **100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (oggetto di sgravio)**, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel **limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore**. Per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, la predetta soglia va riproporzionata prendendo a riferimento la misura di 20,96 euro (650 euro/31 giorni) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell'agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto;
- spetta nei limiti della spesa autorizzata e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro (PN GDL) 2021 – 2027, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero contributivo ha una **durata massima di 24 mesi** e, come analizzato, spetta per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° settembre 2024 ed il 31 dicembre 2025. Il periodo di fruizione dell'esonero può essere **sospeso** esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tal caso, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio.

Condizioni per l'accesso al beneficio

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto:

- dei principi generali disciplinati dall'articolo 31, comma 1 (lettere b), c), e)) e comma 3, D.Lgs. n. 150/2015 in materia di: violazione del diritto di precedenza di un altro lavoratore; assunzione da parte di datore di lavoro che abbia in atto sospensioni dell'attività lavorativa per crisi o riorganizzazione; incentivi in caso di somministrazione, invio tardivo dell'Unilav. In caso di licenziamento del

lavoratore assunto con l'esonero nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata e successiva riassunzione da parte del medesimo datore di lavoro, l'esonero non può essere riconosciuto per la durata residua;

- dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Ciò significa che l'assunzione del lavoratore disoccupato deve determinare un **incremento occupazionale netto** (**calcolato in U.L.A.**) rispetto alla media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti. Tale incremento deve essere verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro "stimata" al momento dell'assunzione;
- delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 1175 e 1176, Legge n. 296/2006 (regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali).

Cumulabilità

L'esonero **non è cumulabile** con altri esoneri contributivi o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente in relazione alla **contribuzione dovuta dal datore di lavoro**, ma **è compatibile**, senza alcuna riduzione, con:

- la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni c.d. **maxideduzione**, e
- l'esonero dell'1% previsto a favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della "Certificazione della parità di genere".

L'esonero è cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.

Fruizione dell'esonero

Per accedere all'esonero è necessario inoltrare **domanda telematica all'INPS**, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza reperibile nel "Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)" - "**Incentivi Decreto Coesione - articolo 24**".

La **fruizione** del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive (Uniemens).

GLI ADEMPIMENTI DEL MESE DI FEBBRAIO 2026

LUNEDÌ 16

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2026**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2026** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2025 e anticipo 2026) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'**anno 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

770 mensile

Invio telematico (facoltativo) all'Agenzia delle Entrate unitamente al Mod. F24 del prospetto delle ritenute operate nel mese di **gennaio 2026**.

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2026**).

SABATO 28 → LUNEDÌ 2 MARZO

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2026**.

Versamento tramite bollettino di C/C postale predisposto dal FASI.

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2026**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2026**, a favore dei lavoratori dello spettacolo. *Invio tramite Flusso UniEmens.*

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2026**. *Invio tramite Flusso UniEmens.*

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2025 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2026**.

FESTIVITÀ CADENTI NEL MESE FEBBRAIO 2026

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.